

TI_GERICHTE 12.2022.158 vom 21. März 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-03-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2022.158

FR: TI_GERICHTE 12.2022.158 du 21 mars 2023

IT: TI_GERICHTE 12.2022.158 del 21 marzo 2023

Erwägungen

E. 10

Le parti hanno convenuto un salario mensile netto di fr. 2'500.- per un impegno lavorativo di 7 giorni consecutivi seguiti da 7 giorni di riposo come precisato nel contratto di cui al doc. B. Nel suo atto introduttivo l'attrice si è limitata a sostenere che il datore di lavoro non avrebbe applicato il CNL vigente in materia, e meglio il suo art. 22a, rivendicando fr. 980.- (fr. 10.- per notte, per 14 notti al mese, per 7 mesi circa di impiego) per aver prestato assistenza notturna ripetuta. In sede di osservazioni il convenuto ha spiegato come erano ripartite le 24h tra lavoro, pausa, presenza e riposo (v. anche doc. 2), precisando che non era previsto alcun accudimento notturno se non in casi eccezionali. In sede di replica l'attrice ha ribadito che doveva essere sempre disponibile ad intervenire di notte e che ciò avveniva regolarmente. Nel corso dell'udienza del 7 ottobre 2022 le parti si sono confermate nelle loro allegazioni scritte e non sono state assunte prove, la documentazione agli atti essendo secondo il giudice sufficiente per l'emanazione della decisione. Da quanto precede risulta così che l'attrice (venendo meno al suo obbligo di allegazione), non ha in alcun modo spiegato per quale ragione, a fronte di un contratto da lei firmato che prevedeva un salario netto mensile, avrebbe avuto diritto a dei supplementi nella forma di indennità notturne sulla base dell'art. 22a CNL; a ciò si aggiunge che sul suo effettivo impegno notturno a favore del paziente non sono state assunte prove. Dal canto suo il Pretore, appoggiandosi unicamente a quanto dichiarato dalla convenuta (ossia che almeno in un'occasione era stato necessario un intervento notturno) e facendo un generico riferimento alla natura del contratto tra le parti, ha ritenuto di applicare il CNL e calcolato il supplemento salariale previsto dall'art. 22a del medesimo, come già detto però senza alcun fondamento istruttorio, ossia senza sapere se l'attrice aveva effettivamente potuto, rispettivamente in quale misura, beneficiare delle ore di riposo contrattualmente previste. Ma soprattutto il primo giudice ha ritenuto che le ore dalle 21.30 alle 06.00 andavano considerate nell'orario di presenza e a suo avviso certamente non erano incluse nel salario pattuito dalle parti (v. sentenza impugnata pag. 10, secondo capoverso), tuttavia come si è visto in assenza di qualsiasi specificazione da parte dell'attrice a tal riguardo e di conseguenza senza alcun approfondimento istruttorio atto a chiarire la reale e comune volontà delle parti, ciò che è chiaramente inammissibile. Giova aggiungere che, qualora si volesse per ipotesi considerare l'analisi del primo giudice quale interpretazione oggettiva del contratto, il risultato sarebbe parimenti inammissibile dato che nel diritto svizzero vige il principio della priorità della volontà soggettiva (come si è visto neppure oggetto di allegazione) sulla volontà oggettiva, ciò che appunto impone al giudice di ricercare avantutto la reale e comune intenzione delle parti (per molti v. DTF 144 III 93, consid. 5.2.1). Ora, come sopra esposto, dagli atti emerge unicamente che le parti avevano concordato uno stipendio netto e che nei mesi in cui ha lavorato CO 1 non ha mai sollevato la tematica degli interventi notturni e della necessità di una loro retribuzione, il che significa, in difetto di altri elementi,

che non si vede come possa trovare spazio l'applicazione dell'art. 22a del CNL. In queste circostanze l'importo di fr. 4'938.33 lordi riconosciuto in prima sede non può essere confermato.

E. 11

In conclusione, l'impugnativa di RE 1 dev'essere parzialmente accolta. Il primo giudizio va conseguentemente riformato nel senso che quest'ultimo dovrà versare alla controparte unicamente fr. 5'000.- netti a titolo di salario e fr. 2'500.- a titolo di indennità per licenziamento immediato ingiustificato. Visto l'importo complessivamente azionato di fr. 12'438.33, egli dev'essere ritenuto soccombente per il 60%, e l'attrice per il 40%. In riforma del dispositivo pretorile relativo alle spese giudiziarie, le ripetibili (parziali) in favore di CO 1 sono pertanto ridotte da fr. 2'000.- a fr. 400.-.

E. 12

Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 12'438.33, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Vertendo la procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Quanto alle ripetibili, CO 1 chiede la corresponsione di fr. 2'500.-, ma senza motivare la sua richiesta o produrre una nota d'onorario del suo patrocinatore. Sulla base dell'art. 11 cpv. 1, 2 e 5 RTar, tenuto conto del valore litigioso, dell'importanza della lite, dell'ampiezza del lavoro e del tempo impiegato dall'avvocato, nonché delle spese e dell'IVA e della sua soccombenza parziale (40%), le ripetibili in suo favore vengono stabilite in fr. 200.-. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC e il RTar, decide: 1. L'appello 9 novembre 2022 di RE 1 è parzialmente accolto. § Di conseguenza la sentenza 14 ottobre 2022, inc. SE.2022.107, del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi. § Di conseguenza RE 1, _____, è condannato a pagare a CO 1, _____ (I), l'importo di fr. 7'500.- (di cui fr. 5'000.- netti a titolo di salario e fr. 2'500.- a titolo di indennità), oltre interessi del 5% dal 1° febbraio 2022. 2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Il convenuto rifonderà all'attrice fr. 400.- a titolo di ripetibili parziali. 3. Invariato. 2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. L'appellante rifonderà all'appellata fr. 200.- per ripetibili parziali di seconda sede. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il
presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).